



Comune di Fonte Nuova

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 51 del 24/11/2025

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “COSTITUZIONE CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DENOMINATO "KOINOS" AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DEL TUEL, NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 5.1 TRA I COMUNI DI MONTEROTONDO, MENTANA E FONTE NUOVA ”

L'anno duemilaventicinque il giorno 24 del mese di Novembre, l'Organo di Revisione Finanziaria, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024, riunito in modalità telematica, risulta così composto:

<u>Dott. Gianluca CALDARELLI</u>	presidente
<u>Dott. Gianluca LA VITA</u>	componente
<u>Dott. Francesco VALENTE</u>	componente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che ha ricevuto, con Mail del 19/11/2025, dal Dirigente del servizio finanziario la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente oggetto, ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 267/2000, la Costituzione del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del distretto socio-sanitario RM 5.1 tra i comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova.

Visto l'art. 239 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*;

Richiamato l'art. 31 del Tuel D.lgs 267/2000 il quale prevede che “ *Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei*

componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.”.

Vista la proposta di statuto per costituzione del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del distretto socio-sanitario RM5.1 tra i comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova;

Considerato che la finalità del costituendo Consorzio è relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione e la gestione unitaria del sistema integrato di interventi e servizi sociali che i comuni consorziati devono gestire in forma associata a livello di distretto socio-sanitario, in particolare i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, e la programmazione regionale stabiliscano la gestione associata e i servizi e gli interventi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11;

Rilevato che tali servizi sono attualmente gestiti in forma associata, ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, sulla base di una Convenzione per la gestione associata nell'ambito del Distretto sociosanitario Rm 5.1;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. n. 1062 del 30 dicembre 2020, come modificata dalla DGR 10/2021, con la quale sono state adottate le “Linee Guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti sociosanitari, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016”.Criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016” nella premessa delle quali è riportato che “La Regione Lazio come ribadito con la DGR 934/2017, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione associata ed il potenziamento dell'Ufficio di piano, esprime

la sua preferenza per la costituzione di soggetti aventi personalità giuridica, quali i consorzi ai sensi dell'art.31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovviamente, sempre nel rispetto della autonomia degli enti locali nella individuazione delle forme di gestione previste dall'Ordinamento degli Enti Locali."

Visto l'Articolo 114 DEL Tuel D.lgs 267/2000 rubricato "Aziende speciali ed istituzioni" che ai sensi del sopra richiamato art. 31 si applica al Consorzio, il quale prevede che "*..... L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.....*"

Considerato che la proposta di deliberazione attraverso la Convenzione e lo Statuto disciplina la l'organizzazione, la nomina e le funzioni e le competenze degli organi consortili;

Richiamati i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo di perseguire il pareggio del bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi;

Osservato che l'art. 4 dello Statuto prevede che "*Il fondo di dotazione iniziale del Consorzio è stabilito in Euro 100.000,00 Il fondo di dotazione è soggetto a modifica in relazione al fabbisogno finanziario accertato.*";

Preso atto che il Comune di Fonte Nuova ha quantificato la spesa per il fondo di Dotazione iniziale pari ad un euro per abitante, la cui copertura finanziaria trova stanziamento nel redigendo bilancio di previsione 2026/2028;

Visto altresì l'art. 23 dello Statuto che prevede "*.....3. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, stabiliti in convenzione sono improrogabilmente versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità: 4. la quota del fondo consortile, dovuta e iscritta in Bilancio, di tutti gli Enti consorziati, verrà versata interamente entro il mese di marzo di ogni anno.....*";

Rilevato che la convenzione non prevede la misura esatta del trasferimento annuale e che quindi l'impegno sopra riportato risulta non definito;

Raccomandato quindi che l'importo di tali trasferimenti sia determinato annualmente dall'Organo competente del Comune di Fonte Nuova compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Raccomandato altresì che per la selezione del personale che formerà la dotazione dell'organico del Consorzio, siano applicate le procedure ed i principi propri delle PP.AA.;

Raccomandato, infine, che l'affidamento dei servizi al consorzio avvenga nel rispetto della normativa e delle procedure vigenti in materia;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL)

Nei limiti delle raccomandazioni richiamate

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di Consiglio Comunale inerente la costituzione, del "CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DENOMINATO "KOINOS" AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DEL TUEL, NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 5.1 TRA I COMUNI DI MONTEROTONDO, MENTANA E FONTE NUOVA".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gianluca CALDARELLI



Gianluca LA VITA



Francesco VALENTE

